

COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISCIPLINA
DELL'APPOSTAMENTO FISSO
DI CACCIA DI PROPRIETA'
COMUNALE**

Approvato con delibera del C.C. n. 70 del 12.11.2008
Modificato con delibera del C.C. n. 40 del 02.11.2015

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'uso e la concessione degli appostamenti fissi di caccia di proprietà comunale.

Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria.

ART. 2 - Assegnazione appostamento

Si procede all'assegnazione al richiedente, in concessione dell'uso dell'appostamento fisso, mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in miglioramento del prezzo a base d'asta.

Viene riconosciuto il diritto di prelazione al concessionario uscente se ha partecipato all'asta e in subordine al concorrente residente in Gandino che ha fatto la migliore offerta.

In caso di asta deserta è facoltà del Comune provvedere alla demolizione dell'appostamento fisso con relativo ripristino dei luoghi.

ART. 3 - Requisiti per l'assegnazione

Requisiti per accedere al bando per l'ottenimento della concessione dell'uso dell'appostamento fisso sono:

- a) essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- b) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia;
- c) avere assolto alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- d) essere in possesso del tesserino previsto all'art. 22 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26
- e) non essere titolare o concessionario di altri appostamenti fissi in Provincia di Bergamo

ART. 4 - Autorizzazione

Successivamente all'assegnazione, il concessionario è tenuto a presentare l'autorizzazione provinciale per la caccia da appostamento fisso.

Tale onere deve essere adempiuto anche a seguito di rinnovo della predetta autorizzazione.

ART. 5 - Soggetti autorizzati

Il titolare della concessione è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale i nominativi dei soggetti dallo stesso autorizzati alla cacciagione come previsto dall'art. 5 della citata Legge regionale.

Anche gli autorizzati devono essere in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3 lettere a),b),c) e d).

ART. 6 - Durata della concessione

La Concessione ha durata di sei anni; alla scadenza l'appostamento fisso potrà essere nuovamente messo all'asta con il metodo previsto al precedente art. 2.

ART. 7 - Appostamento fisso

Fermi restando i divieti di cui all'art. 43, comma 1, lettera f) della L.R. n. 26 del 16.08.1993 e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione per i fabbricati rurali; ai fini dell'applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l'effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell'attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami.

E' facoltà dell'amministrazione comunale adottare specifiche prescrizioni in relazione alla localizzazione dell'appostamento.

ART. 8 - Conservazione dell'appostamento

Il concessionario è tenuto a migliorare il fondo, a mantenere il luogo pulito, a sfalciare l'erba sul fondo di competenza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appostamento fisso ed affiggere ai margini dell'area di pertinenza appositi cartelli di avvertimento della presenza dell'appostamento fisso.

Per l'eventuale taglio e/o impianto di alberi o modifica dei luoghi è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non è consentita la recinzione dell'area di pertinenza dell'appostamento.

ART. 9 - Distanze

Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a quattrocento metri dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, nonché dei parchi nazionali e riserve naturali.

ART. 10 - Armi e richiami

L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l'appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione provinciale, l'accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell'autorizzazione stessa. È comunque consentita la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori non titolari di licenza di caccia.

ART. 11 - Modifiche dello stato di fatto

Eventuali modifiche dello stato di fatto apportate dal Concessionario all'appostamento fisso, non autorizzate dall'Amministrazione, comporteranno alla fine della concessione il ripristino allo stato iniziale della Concessione a carico del concessionario.

Sarà facoltà dell'Amministrazione accettare o meno eventuali modifiche dello stato di fatto apportate senza nulla dover riconoscere al Concessionario.

ART. 12 - Decadenza e Revoca della concessione

La concessione decade per decesso del titolare e per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 3.

La concessione viene revocata per mancato rispetto di quanto previsto nei precedenti artt. 4, 5, 8.

ART. 13 - Norma finale

I titolari della concessione ed i loro autorizzati sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dall'art. 43 della L.R. n. 26 del 16.08.1993.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n. 26 del 16.08.1993.

Parte integrante del presente regolamento è l'inventario degli appostamenti fissi di proprietà comunale.